

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 320

26^o anno

17 novembre 1983

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione, del 31 ottobre 1983, relativo al regime degli anticipi per le spese a carico del FEAOG, sezione garanzia 1

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3184/83 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 1983****relativo al regime degli anticipi per le spese a carico del FEAOG, sezione garanzia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 prevede la messa a disposizione degli Stati membri dei fondi necessari ad eseguire i pagamenti da parte dei servizi ed organismi designati a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia; che l'attuazione del regime di finanziamento è meglio realizzata mettendo a disposizione i mezzi finanziari comunitari accreditandoli in un conto di detto Stato membro;

considerando che la migliore gestione dei fondi comunitari consiste nell'affidarli agli Stati membri i quali provvederanno alla ripartizione tra servizi ed organismi, tenendo conto in particolare del fatto che questi ultimi sono numerosi;

considerando che, allo scopo di poter conoscere esattamente le condizioni di utilizzo dei mezzi finanziari comunitari, è indispensabile che ogni servizio od organismo tenga una contabilità riservata esclusivamente a detti mezzi finanziari nonché al loro utilizzo;

considerando che gli Stati membri debbono inviare mensilmente alla Commissione, allo scopo di permettere di valutare il fabbisogno finanziario e di seguire l'andamento dell'utilizzo dei fondi comunitari, una domanda che precisi, per ciascun servizio od organismo, tale fabbisogno, corredata di uno stato di tesoreria e di uno stato delle spese sostenute nonché delle previsioni per tre mesi;

considerando che i mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati membri debbono assicurare una tesoreria effettiva per almeno un mese;

considerando che, nonostante la messa a disposizione degli Stati membri di importi mensili globali, potrebbe verificarsi che in uno Stato membro si manifestino difficoltà di tesoreria a seguito di esborsi nettamente superiori a quanto inizialmente previsto; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di versare anticipi straordinari;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali sul finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, dispone che, se una misura di intervento comporta l'acquisto ed il magazzinaggio di prodotti, l'importo finanziato è determinato per mezzo di conti annuali stabiliti dagli organismi di intervento; che il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha stabilito le norme e le condizioni che disciplinano i conti suddetti; che occorre precisare le modalità per mezzo delle quali il finanziamento di dette misure s'inserisce nel regime degli anticipi;

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽³⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.

considerando che il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2025/83⁽²⁾, ha disposto che, dal 1° gennaio 1973, gli importi di compensazione riscossi o concessi negli scambi fra Stati membri sono considerati, per quanto concerne la politica agricola comune, come facenti parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli; che è quindi opportuno prevedere le modalità attinenti alla dichiarazione di detti importi di compensazione;

considerando che, per le spese finanziate in parte dalla sezione garanzia e in parte dalla sezione orientamento del FEAOG, si devono prevedere anticipi distinti da quelli destinati alla copertura delle spese finanziate interamente dalla sezione garanzia;

considerando che è necessario precisare la nozione di «spese» che i servizi e gli organismi sono tenuti a dichiarare mensilmente;

considerando che, per facilitare l'applicazione delle disposizioni in materia, è necessario mantenerle in un unico regolamento e, di conseguenza, abrogare il regolamento (CEE) n. 380/78 della Commissione, del 30 gennaio 1978, relativo al funzionamento del regime degli anticipi per le spese a carico della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)⁽³⁾;

considerando che il comitato del Fondo non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dopo aver preso le decisioni di anticipo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, in un conto aperto a tale scopo da ciascuno di essi presso il tesoro od altro organismo finanziario, i mezzi finanziari necessari ai servizi o agli organismi

designati per effettuare i pagamenti delle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione ed il numero del conto suddetto.

3. Gli Stati membri garantiscono la sana gestione dei mezzi finanziari comunitari e procedono alla loro ripartizione, tra i vari servizi ed organismi, in modo da permettere un analogo ritmo dei pagamenti di tutte le spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.

Articolo 2

Tutti i servizi od organismi delegati ai pagamenti sono tenuti ad una contabilità riferita esclusivamente ai mezzi finanziari messi a loro disposizione in base all'articolo 1, paragrafo 1, nonché al loro utilizzo.

Articolo 3

1. Gli Stati membri fanno pervenire mensilmente alla Commissione, non oltre il giorno 20 del mese, una domanda in triplice copia relativa al fabbisogno finanziario dei servizi e degli organismi.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata di stati giustificativi per ogni servizio o organismo, redatti nella forma degli allegati al presente regolamento.

Essi sono:

- a) uno stato di tesoreria, chiuso alla fine del mese precedente (allegato I),
- b) uno stato delle spese, ripartite secondo la nomenclatura di bilancio delle Comunità europee e per categoria di spesa (allegato II), comprensivo delle:
 - spese pagate nel corso del mese che precede la domanda di cui al paragrafo 1,
 - previsioni di spesa per il mese in corso e per i due mesi successivi.

3. Gli Stati membri che dispongono di più organismi pagatori allegano inoltre alla domanda di cui al paragrafo 1:

- a) uno stato di tesoreria ricapitolativo, chiuso alla fine del mese precedente, dal quale risultino anche le disponibilità sul conto aperto in applicazione dell'articolo 1 (allegato IV);
- b) uno stato ricapitolativo dei dati trasmessi conformemente all'allegato II (allegato V).

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 27. 2. 1978, pag. 1.

Articolo 4

1. In base alle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ed entro un mese al massimo dalla loro ricezione, la Commissione decide di effettuare i versamenti complementari in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Gli importi di tali versamenti sono determinati in modo da assicurare la copertura delle spese che i servizi e organismi possano essere chiamati ad affrontare sino al termine del trimestre indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino.

2. I versamenti decisi in applicazione del paragrafo 1 sono effettuati dalla Commissione entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data della decisione presa.

Articolo 5

1. Nel caso in cui i mezzi finanziari a disposizione di uno Stato membro siano in via di esaurimento prima di quanto previsto per il versamento successivo, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e le chiede un anticipo straordinario giustificandolo.

2. In base alla comunicazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere e versare un anticipo straordinario, di cui informerà gli Stati membri in occasione della decisione di anticipo successiva. Essa comunica allo Stato membro interessato, a mezzo telex, l'esito dato alla richiesta.

Articolo 6

1. Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono determinate in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3247/81. Esse devono essere dichiarate conformemente all'allegato II, dopo essere state calcolate secondo il metodo previsto all'allegato III, per le operazioni da dicembre a ottobre compreso e all'allegato VI per le operazioni del mese di novembre.

2. Gli importi delle spese così determinati sono prelevati o, se del caso, versati dai servizi ed organismi abilitati al pagamento, sui fondi comunitari durante il mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

3. Gli Stati membri possono prelevare l'importo provvisorio delle perdite su vendite nel corso del mese a cui si riferiscono le operazioni. Le somme così prelevate portano interessi, da dedurre dalle spese di finanziamen-

to, al tasso fissato dal regolamento (CEE) n. 467/77, dal giorno del prelievo fino alla fine del mese.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle vendite intervenute durante il mese di dicembre.

4. Gli Stati membri, che intendano usufruire della facoltà prevista al paragrafo 3, debbono informare la Commissione in anticipo.

Articolo 7

1. Gli importi compensativi monetari riscossi o concessi negli scambi fra Stati membri debbono essere dichiarati al lordo in occasione della trasmissione della domanda di cui all'articolo 3.

2. Se la riscossione ed il pagamento degli importi compensativi di cui al paragrafo 1 non sono effettuati dallo stesso servizio, gli Stati membri possono far eseguire il versamento degli importi riscossi:

- sul conto aperto in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, oppure
- sul conto di un servizio o organismo, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 8

1. Le spese imputabili in parte alla sezione garanzia e in parte alla sezione orientamento sono finanziate mediante anticipi specifici, distinti da quelli di cui all'articolo 4.

2. I servizi o organismi redigono e gli Stati membri allegano alla domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per le spese di cui al paragrafo 1, stati analoghi a quelli di cui al paragrafo 2 dell'articolo predetto.

3. Le disposizioni degli articoli 4 e 5 si applicano alle decisioni concernenti gli anticipi destinati alla copertura delle spese di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

1. I dati dichiarati nella colonna (a) dell'allegato II devono corrispondere ai pagamenti e alle riscossioni realmente effettuati nel corso del mese in causa.

Essi possono comportare delle rettifiche ai dati dichiarati per i mesi precedenti dello stesso esercizio.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, primo comma, le seguenti date debbono essere ritenute:

- a) per le spese di cui all'articolo 6, la data alla quale il servizio pagatore preleva dai fondi comunitari, se del caso rimborsa, l'importo calcolato conformemente a detto articolo;
- b) per le riscossioni di cui all'articolo 7, la data alla quale gli importi sono accreditati sui conti previsti al paragrafo 2 di detto articolo;
- c) per tutti gli altri tipi di spesa:
 - la data alla quale il conto del servizio od organismo è stato addebitato, o
 - la data alla quale l'organismo interessato ha emesso e inviato il titolo di pagamento a un istituto di credito o al beneficiario.

3. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati sono contabilizzati in detrazione delle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento è segnalato al servizio o organismo pagatore.

4. Se dei pagamenti dovuti a titolo del FEOGA, sezione garanzia, sono soggetti a ritenute, essi dovranno essere considerati integralmente pagati ai sensi del paragrafo 1:

- alla data del pagamento della somma che resta dovuta al beneficiario, se la ritenuta è inferiore alla spesa liquidata,
- alla data di liquidazione della spesa, se la ritenuta è di importo uguale o superiore alla spesa liquidata.

5. La data di cui al paragrafo 2, lettera b), non deve essere, in alcun caso, posteriore di oltre quaranta giorni alla fine del mese nel corso del quale sono intervenute le effettive riscossioni.

6. I dati di cui all'allegato II, colonna b), da trasmettere alla Commissione entro il 20 gennaio, possono essere rettificati unicamente nell'ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70.

7. Tuttavia, le rettifiche effettuate dalla Commissione sui dati dichiarati a mezzo dell'allegato VI sono citate in allegato ad una decisione di anticipo e danno luogo, entro la fine del mese che segue quello nel corso del quale detta decisione è adottata, a prelievo o versamento da parte dei servizi e degli organismi abilitati.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 380/78 è abrogato con effetto dal 1° dicembre 1983.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

STATO DI TESORERIA

chiuso al

SERVIZIO O
ORGANISMO:

STATO MEMBRO:

A. *Disponibilità*

1. Disponibile al

2. Versamenti ricevuti in
.....Totale A
.....B. *Spese*

Spese del mese di

imputabili al FEAOG, sezione garanzia (1)

Totale B
.....C. *Saldo*Disponibile al A—B
.....

Timbro, data e firma del servizio o organismo

.....

 (1) Dettaglio alla colonna (a) dell'allegato II.

SERVIZIO O ORGANISMO

.....

STATO MEMBRO

$$(*)$$

.....

STATO DELLE SPESE E PREVISIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

Voce di bilancio CE	Mis. (*)	Natura della spesa	Spese del mese		Spese dell'esercizio dal 1° gennaio al (1)	Codici (*)			Previsioni di spesa				
			di	(a)		Azione	Cre- dito N° RN	Rem.	 (2)	 (3)	 (4)	Totale	
					(b)				(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) + (e)	
		Riporti											
		Totale o da riportare											
			DEP - DOC	DEP-CUM-DOC					PREV 1 - DOC	PREV 2 - DOC	PREV 3 - DOC	PREV - DOC	

⁽¹⁾ Importo spese dal 1° gennaio alla fine del mese preso in conto nella colonna (a).

(2) Previsioni di spesa per il mese successivo a quello esposto nella colonna (a).

(3) Previsioni di spesa per il secondo mese successivo a quello esposto nella colonna (a).

(4) Previsioni di spesa per il terzo mese successivo a quello esposto nella colonna (a).

(*) Riservato ai servizi della Commissione.

Timbro, data e firma del servizio responsabile

ALLEGATO III

CALCOLO DELLE PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

Operazioni dal 1° dicembre 19 .. al 19 ..

TABELLA A — CALCOLO DELLE PERDITE SU VENDITE (E DI DEPREZZAMENTO)

Stato membro	
Prodotto	

Numero della linea	Voci	Unità ⁽¹⁾	Quantità	Valori	Osservazioni
1	Quantitativi giacenti al 1° dicembre 19 ..	Tonnellate		—	
2	Valore delle scorte al 1° dicembre 19 ..	Moneta nazionale	—		
3	Quantitativi acquistati dal 1° dicembre 19 .. al 19 ..	Tonnellate		—	
4	Spese per gli acquisti di cui alla linea 3	Moneta nazionale	—		
5 = 4 x (1 — coeff.)	Deprezzamento tecnico	Moneta nazionale	—		
6 = 4 — 5	Valore deprezzato dei quantitativi acquistati	Moneta nazionale	—		
7 = 1 + 3	Quantitativi riportati e acquistati	Tonnellate		—	
8 = 2 + 4 (o 6)	Valore (d'inventario) dei quantitativi acquistati e riportati	Moneta nazionale	—		
9 = 8 : 7	PREZZO MEDIO D'ACQUISTO O D'INVENTARIO	Moneta nazionale/ tonnellate	—		
10	Quantitativi collocati dal 1° dicembre 19 .. al 19 ..	Tonnellate		—	
11	Entrate relative ai collocamenti di cui alla linea 10	Moneta nazionale	—		
12 = 11 : 10	PREZZO MEDIO DI VENDITA	Moneta nazionale/ tonnellate	—		
13 = 9 — 12	Perdita media sulle vendite	Moneta nazionale/ tonnellate	—		
14 = 13 x 10	PERDITE SULLE VENDITE dal 1° dicembre 19 .. al 19 ..	Moneta nazionale	—		
15 = 5 + 14	PERDITE TOTALI dal 1° dicembre 19 .. al 19 ..	Moneta nazionale	—		

⁽¹⁾ I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.

CALCOLO DELLE PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

Operazioni dal 1° dicembre 19... al 19...

TABELLA B - CALCOLO DELLE SPESE TECNICHE E DI FINANZIAMENTO

Stato membro	
Prodotto	

Numero della linea	Voci	Unità ⁽¹⁾	Dati	Osservazioni
16 17 18 = 16 x 17 x tr	Quantitativi immagazzinati dal 1° dicembre 19... al 19... Importo forfettario spese d'entrata SPESE DI ENTRATA	Tonnellate ECU/tonnellate Moneta nazionale		
19 20 21 22 = 19 o 20 x 21 x tr	Quantitativi messi in opera per dissossamento o trasformazione Quantitativi ottenuti dopo dissossamento o trasformazione Importo forfettario di dissossamento o trasformazione SPESE DI DISSOSSAMENTO O TRASFORMAZIONE	Tonnellate Tonnellate ECU/tonnellate Moneta nazionale		
23 24 25 = 23 x 24 x tr	Quantitativi usciti dai magazzini dal 1° dicembre 19... al 19... Importo forfettario spese di uscita SPESE DI USCITA	Tonnellate ECU/tonnellate Moneta nazionale		
26 27 = (26 x 365) : 12 28 29 = (26 o 27) x 28 x tr	Tonnellate/mese di magazzino Tonnellate/giorno di magazzino Importo forfettario spese di magazzino SPESE DI MAGAZZINAGGIO	Tonnellate Tonnellate ECU/t/mese/giorno Moneta nazionale		
30		Moneta nazionale		
31		Moneta nazionale		
32		Moneta nazionale		
33		Moneta nazionale		
34 = 18 + 22 + 25 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33	TOTALE SPESE TECNICHE	Moneta nazionale		
35 = 26 x 9 x $\frac{i}{12}$ (*)	SPESE DI FINANZIAMENTO	Moneta nazionale		35 = (26 - 3 x n) x 9 x $\frac{i}{12}$ (*)

() I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.
(*) Se per l'acquisto è previsto il pagamento posticipato, applicare la formula dell'ultima colonna.

Stato membro	
Prodotto	

CALCOLO DELLE PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

Operazioni dal 1° dicembre 19 .. al 19 ..

TABELLA C — SINTESI

Voci	Perdite su vendite (moneta nazionale)	Spese tecniche (moneta nazionale)	Spese di finanziamento (moneta nazionale)	Osservazioni
1. Operazioni dal 1° dicembre 19 .. al 19 .. a) Linea 15 (tabella A) b) Linea 34 (tabella B) c) Linea 35 (tabella B)	 — —	 — —	 — —	I dati relativi all'ultimo mese dell'esercizio provengono dall'allegato VI (*)
2. Elementi di credito diversi da quelli che figurano alla linea 11 della tabella A		—		
3. = 1 - 2 TOTALI DA CONTABILIZZARE FINO AL				
4. Importi contabilizzati e pagati fino alla fine del mese precedente				
5. = 3 - 4 IMPORTI DA CONTABILIZZARE E DA PAGARE IN				

(*) Operazioni dal 1° dicembre 19 .. al 30 novembre 19 ..
a) Linea III C (allegato VI);
b) Linea I D (allegato VI);
c) Linea II (allegato VI).

Timbro, data e firma dell'organismo responsabile
.....

Stato membro	
--------------	--

CALCOLO DELLE PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

Periodo dal 1° dicembre 19 .. al 19 ..

TABELLA D — SMALTIMENTO DI BURRO O DI POLVERE DI LATTE DI MAGAZZINAGGIO PUBBLICO SECONDO I REGOLAMENTI CHE LO PREVEDONO

Categoria della misura		Regolamenti (CEE) della Commissione	Quantità (tonnellate)	Valore da iscrivere in entrata (moneta nazionale)	Osservazioni
I. Smaltimento a condizioni normali		N. N. N.			
TOTALE I					
II. Misure particolari	A. Aiuto alimentare	N.			
	B. Misure speciali diverse dall'aiuto alimentare	N. 262/79 formula A N. N. N.			
	Totale B				
	C.	N. 262/79 formula B N. 649/78			
Totale C					
TOTALE II = TOTALE A + B + C					
TOTALE GENERALE I + II					

Stato membro	
--------------	--

CALCOLO DELLE PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

Periodo dal 1° dicembre 19.. al .. 19..

TABELLA E — DETERMINAZIONE DELLE PERDITE SU VENDITE DOVUTE ALLO
SMALTIMENTO A PREZZO RIDOTTO DI BURRO O DI POLVERE DI LATTE
DESTINATO A

(Regolamento (CEE) n. .../...)

a ₁) Quantitativi smaltiti		
dal 1° dicembre 19.. al .. 19..		(tonnellate)
b ₁) Prezzo di intervento valido per il mese di uscita		(ECU)
c ₁) Tasso di conversione		
d ₁) Valore dei quantitativi smaltiti dal 1° dicembre 19.. al .. 19.. (a ₁ × b ₁ × c ₁)		(moneta nazionale)
a ₂) Quantitativi smaltiti		
dal al		(tonnellate)
b ₂) Prezzo di intervento valido per il mese di uscita		(ECU)
c ₂) Tasso di conversione		
d ₂) Valore dei quantitativi smaltiti dal al (a ₂ × b ₂ × c ₂)		(moneta nazionale)
a ₃) Quantitativi smaltiti		
dal al 30 novembre 19..		(tonnellate)
b ₃) Prezzo di intervento valido per il mese di uscita		(ECU)
c ₃) Tasso di conversione		
d ₃) Valore dei quantitativi smaltiti dal al 30 novembre 19..		(moneta nazionale)
f) Valore totale dei quantitativi smaltiti da iscrivere alla tabella D (d ₁ + d ₂ + d ₃)		(moneta nazionale)
g) Entrate relative alle vendite dal 1° dicembre 19.. al .. 19..		(moneta nazionale)
h) = f) - g) Perdite su vendite da contabilizzare dal 1° dicembre 19.. al .. 19.. (colonna (b) allegato II)		(moneta nazionale)
i) Perdite su vendite fino alla fine del mese precedente		(moneta nazionale)
j) = h) - i) Perdite su vendite da contabilizzare per il mese di (colonna (a) allegato II)		(moneta nazionale)

Stato membro	
Prodotto	

TABELLA F — IMPORTI DELLE PERDITE SU VENDITE PERCEPITI ANTICIPATAMENTE
E CALCOLO DELLE SPESE DI FINANZIAMENTO DA DEDURRE IN CONSEGUENZA

		(Tasso: 0,09)				
Mese di percezione	Data di percezione	Importi percepiti	Numero di giorni fino alla fine del mese	Spese di finanziamento da dedurre $\frac{(c) \times (d) \times (i)}{365}$	Spese	Cumuli Interessi
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
Dicembre					Cumulo spese (colonna (b) — gennaio)	
Gennaio						Cumulo interessi (tabella C, linea 2 — febbraio)
Totale mese						
Complemento (mese precedente) Febbraio					Cumulo spese (colonna (b) — febbraio)	
Totale mese						Cumulo interessi (tabella C, linea 2 — marzo)
.....						
.....						
.....						
Complemento (mese precedente) Novembre					Cumulo spese (colonna (b) — novembre)	
Totale mese						Cumulo interessi (tabella C, linea 2 — dicembre)

ALLEGATO IV

STATO MEMBRO:

STATO DI TESORERIA — RICAPITOLATIVO

chiuso al

A. *Disponibilità*

1. Disponibile al	
2. Versamenti ricevuti in	
3. Conseguenze liquidazione conti	
Totale A	

B. *Spese*

Spese del mese di	
imputabili al FEAOG, sezione garanzia	(¹)
Totale B	

C. *Saldo*

Disponibile al	A—B
di cui:	
a) conto previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n.	
b) conti dei servizi e organismi	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Timbro, data e firma del servizio responsabile

.....

(¹) Dettaglio alla colonna (a) dell'allegato V.

Servizio o organismo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70

ALLEGATO VI
MAGAZZINAGGIO PUBBLICO

Stato membro	
Anno	
Prodotto	

Pagina 1

Numero della linea	Voci	Quantità ⁽¹⁾	Importo unitario (ECU x tassi di conversione) ⁽²⁾	Importi in moneta nazionale	Riferimenti
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) x (d)	(f)
I.	Spese per operazioni materiali				
A.	Importi forfettari				
	1. Spese di entrata				
	2. Spese di uscita				
	3. Spese di magazzinaggio				
	4. Altre spese forfettarie				
B.	Spese di trasporto, non forfettarie				
C.	Altre spese				
D.	Totale				Totale da riportare nella tabella C dell'allegato III
II.	Spese di finanziamento (tabella 2)				Totale da riportare nella tabella C dell'allegato III

⁽¹⁾ I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.
⁽²⁾ Dati da suddividere, in allegato, per ogni periodo di validità degli importi espressi in ECU e del tasso di conversione.

Pagina 2

Numero della linea	Voci	Quantità ⁽¹⁾	Importo unitario	Importi in moneta nazionale	Riferimenti
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) x (d)	(f)
III.	Scarto di prezzo ed altri elementi				
A.	Debito				
	1. Scorte al 1° dicembre 19 . .				
	2. Quantità acquistate dal 1° dicembre 19 . . al 30 novembre 19 . .				
	Totale parziale				
	3. Altri elementi di debito				
	TOTALE DEBITO				
B.	Credito				
	1. Quantitativi smaltiti (tabella 3)				
	2. Perdite di quantità oltre il limite di tolleranza				
	a) Quantitativi persi costatati				
	b) Limite di tolleranza				
	c) Quantitativi eccedenti il limite				
	3. Scorte al 30 novembre 19 . .				
	4. Importi percepiti e cauzioni acquisite				
	5. Altri elementi di credito				
	— tabella 4				
	— altri				
	TOTALE CREDITO				
	TOTALE DEBITO				
C.	Saldo debitore/creditore ⁽²⁾				Totale di riportare nella tabella C dell'allegato III

⁽¹⁾ I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.

⁽²⁾ Cancellare la dicitura inutile.

TABELLA 1

SITUAZIONE E MOVIMENTI DEGLI AMMASSI PUBBLICI
DURANTE IL 19 ..

Servizio o organismi ai sensi dell'articolo 4
del regolamento (CEE) n. 729/70

Stato membro	
Anno	
Prodotto	

(in tonnellate) (1)

Mese	Giacenza all'inizio di ogni mese	Entrate all'ammasso		Uscite dall'ammasso		Giacenze alla fine di ogni mese
		Totale dei quantitativi all'intervento	Messe all'intervento con movimento effettivo di entrata in magazzino	Uscite totali	Uscite con movimento effettivo di uscita dai magazzini	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) - (d)
Dicembre						
Gennaio						
Febbraio						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Totali						

(1) I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.

A. Numero di tonnellate/mese = $\frac{\text{totale (a) + totale (f)}}{2}$ B. Numero di tonnellate/giorno = $\frac{[\text{totale (a) + totale (f)}] 365}{24}$

Stato membro	
Anno	
Prodotto	

TABELLA 3
DETTAGLI DELLA LINEA III. B. 1 DELL'ALLEGATO VI RELATIVI ALLE MERCI USCITE DAI MAGAZZINI

Tipo di uscita	Quantitativi (tonnellate) ⁽¹⁾	Prezzo (ECU/tonnellata)	Valori
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)
1. Quantitativi venduti ivi compresi i campioni	Peso netto Peso lordo		}
2. Quantitativi ceduti per aiuto alimentare			
a) dal 1° dicembre 19 .. al 19 ..		—	
b) dal 19 .. al 30 novembre 19 ..		—	
3. Quantitativi persi (furti, ecc.)			
a) dal 1° dicembre 19 .. al 19 ..			
b) dal 19 .. al 30 novembre 19 ..			
4. Quantitativi danneggiati			
5. Quantitativi rifiutati in seguito al secondo controllo di qualità (unicamente per i prodotti lattiero-caseari)		Prezzo di riporto (moneta nazionale/tonnellata)	
a) dal 1° dicembre 19 .. al 19 ..			
b) dal 19 .. al 30 novembre 19 ..			
6. Altri (da specificare)			
LINEA III. B. 1 DELL'ALLEGATO VI			
⁽¹⁾ I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.			

Stato membro	
Anno	
Prodotto	

TABELLA 4

DETTAGLI DELLA LINEA III. B. 5 DELL'ALLEGATO VI RELATIVI AGLI ALTRI ELEMENTI DI CREDITO

	Tipo di rimborso	Valori
A. Rimborso spese a seguito del rifiuto della merce dopo il secondo controllo di qualità (unicamente per i prodotti lattiero-caseari)		
1. Spese fisse	(tonnellate x importo fisso x tasso agricolo)	
a) dal 1° dicembre 19 .. al 19 ..	(..)	
b) dal 19 .. al 30 novembre 19 ..	(..)	
2. Spese di magazzino	(tonnellate x giorni x spese magazzino x tasso agricolo)	
a) dal 1° dicembre 19 .. al 19 ..	(..)	
b) dal 19 .. al 30 novembre 19 ..	(..)	
3. Spese di finanziamento (se il pagamento a avuto luogo)	(valore d'acquisto x giorno x ... %) : 365	
a)	(..) : 365	
b)	(..) : 365	
B. Rimborso spese magazzino a seguito del ritiro della merce dopo i termini regolamentari		
1. Tabacco (Regolamento (CEE) n. 3389/75, articolo 9)	(tonnellate x giorni x penalità giornaliera x tasso agricolo)	
a) dal 1° dicembre 19 .. al 19 ..	(..)	
b) dal 19 .. al 30 novembre 19 ..	(..)	
2. Cereali (Regolamento (CEE) n. 1836/82, articolo 16)	(tonnellate x giorni x $\frac{\text{importo forfettario}}{30}$ x tasso agricolo)	
a) dal 1° dicembre 19 .. al 19 ..	(..)	
b) dal 19 .. al 30 novembre 19 ..	(..)	
LINEA III. B. 5 DELL'ALLEGATO VI		